

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI PER LA FORNITURA DI FILI DI SUTURA

ART. 1 - OGGETTO E QUANTITA' DELLA FORNITURA

Oggetto del presente Capitolato Tecnico è la fornitura, suddivisa in n. 10 lotti, dei fili di sutura riportati negli allegati prospetti, quale fabbisogno presunto dei presidi ospedalieri dell'A.ULSS.

Le quantità indicate sono riferite al consumo prevedibile nel periodo contrattuale e potranno variare in più o in meno fino a concorrenza di un quinto della spesa complessiva prevista dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire; variazioni entro tale limite potranno quindi verificarsi senza che la ditta assegnataria abbia a pretendere variazioni dei prezzi.

ART. 2 - CARATTERISTICHE E CONFEZIONAMENTO

I prodotti oggetto della presente gara dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e/o comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio, nonché corrispondere a quanto riportato nei prospetti allegati e richiamati al precedente art. 1.

I fili devono corrispondere a quanto indicato negli allegati prospetti e la loro lunghezza, quando non è previsto un range (vd. filo libero), non potrà essere inferiore a quella indicata e potrà, invece, essere superiore.

Gli aghi devono corrispondere alle specifiche indicate nei prospetti richiamati; se non specificato, potranno anche essere "rinforzati" (dove specificato, dovranno esserlo); relativamente alla lunghezza sono ammesse le seguenti tolleranze:

- +/- 0,5 mm. (zerovirgolacinque millimetri) per misure inferiori o uguali a 10 mm;
- +/- 1 mm. (un millimetro) per misure superiori a 10 mm e fino a 20 mm;
- +/- 1,5 mm. (unovirgolacinque millimetri) per misure superiori a 20 mm e fino a 30 mm;
- +/- 2 mm. (due millimetri) per misure superiori a 30 mm e fino a 40 mm;
- +/- 3 mm. (tre millimetri) per misure superiori a 40 mm.

In relazione ai fili di cui ai lotti n.ri 7 e 8, nel caso di equivalenza, l'offerente dovrà provare in modo ritenuto soddisfacente, con qualsiasi mezzo appropriato, che quanto proposto ottemperi in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Il confezionamento singolo dovrà garantire la buona conservazione, la sterilità ed il corretto stoccaggio.

La ditta aggiudicataria, nel caso di modifiche ai prodotti offerti nel corso del periodo contrattuale, è tenuta a darne comunicazione all'A.ULSS che avrà la facoltà di accettare il nuovo prodotto, ferme restando le condizioni economiche pattuite; in nessun caso potrà fornire prodotti modificati, senza la preventiva accettazione da parte dell'A.ULSS.

ART. 3 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere ripartita nell'arco di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione della fornitura stessa.

La ditta aggiudicataria, tuttavia, avrà l'obbligo di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, fino a quando non si sarà provveduto a definire un nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 90 (novanta) giorni dalla scadenza.

L'A.ULSS si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, dato a mezzo raccomandata, senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, qualora i prodotti in questione siano oggetto di aggiudicazione a seguito di una procedura di affidamento centralizzata regionale.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le consegne, ripartite nel tempo, dovranno essere effettuate, salvo diversa disposizione impartita, presso i magazzini delle farmacie interne dei presidi ospedalieri dell'A.ULSS 12 Veneziana, nelle ore antimeridiane, franche di ogni rischio e spesa, entro il termine di 8 (otto) giorni consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordinativo.

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta con esplicito riferimento all'ordine ricevuto, con esatta indicazione dei tipi e delle quantità dei prodotti che verranno controllati da un incaricato.

In deroga all'articolo 1510, 2° comma del C.C. la consegna s'intende eseguita a rischio del fornitore e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco).

Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

Mancata consegna

Qualora la ditta non consegna quanto richiesto nei termini stabiliti, l'A.ULSS, senza l'adozione di alcuna formalità, potrà provvedere direttamente all'acquisto - presso la ditta che segue nella graduatoria di aggiudicazione oppure sul libero mercato - di eguali quantità di prodotto, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza di prezzo ed ogni altra spesa che dovesse derivare all'Amministrazione, nonché l'eventuale applicazione della penale di cui all'art. 8.

Controlli sulle forniture

Data l'impossibilità di periziare tutti i prodotti alla consegna, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni su quantità, qualità e confezionamento anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè al momento del loro effettivo utilizzo.

La firma sul documento di trasporto all'atto di ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto al numero dei colli indicati in bolla. La quantità può essere accertata dall'Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e di conseguenza verranno restituite al Fornitore.

Agli effetti delle verifiche qualitative, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto né dalla responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente a vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna.

Ritiro e sostituzione

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e a tutte le caratteristiche previste dal presente capitolato tecnico, schede tecniche e campionatura potranno essere contestati al fornitore mediante lettera raccomandata o telefax quando - anche successivamente al momento della consegna, da una verifica degli stessi - venga accertata la non conformità

rispetto a quanto richiesto, o allorché - al momento del loro utilizzo - risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo.

In tal caso la ditta assegnataria ha l'obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi e di consegnare il materiale corrispondente alla qualità stabilita e nella quantità richiesta nel termine di giorni 5 (cinque) di calendario; i termini decorrono dalla data di ricevimento del telefax di contestazione.

E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento dei prodotti non ritirati. I prodotti non ritirati entro 15 giorni dalla comunicazione potranno essere inviati al fornitore con addebito di ogni spesa sostenuta al riguardo.

La mancata sostituzione dei prodotti da parte del fornitore nel termine fissato dall'Amministrazione sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Azienda USL avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito al presente articolo ed al successivo articolo 8.

ART. 5 - GARANZIA/SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista. In caso contrario la merce potrà essere restituita.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ CIVILE

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Sanitaria ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

L'A.ULSS 12 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

La ditta fornitrice è responsabile inoltre dei danni direttamente imputabili ai dispositivi medici forniti, sia prodotti che commercializzati, per i quali dovrà esistere adeguata copertura assicurativa.

ART. 7 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento dei prodotti regolarmente consegnati, senza che siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza del prezzo unitario e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 delle "Condizioni generali di contratto per le forniture di beni e servizi Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana" al quale si rinvia.

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/8/2010 e successive modifiche relative al contratto e ad eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

ART. 8 - INADEMPIENZE E PENALITA'

La ditta aggiudicataria potrà essere soggetta all'applicazione di penali nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale nei seguenti casi:

- a) non esegue in tutto o in parte la consegna entro i termini stabiliti;
- b) non effettua o effettua con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti nel confezionamento.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Senza l'adozione di alcuna formalità, inoltre, l'Azienda potrà ricorrere all'acquisto del bene presso altre ditte addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Gli importi, per inadempienze contrattuali verranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito "fuori campo iva", ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72, oppure verranno decurtati direttamente dalla cauzione definitiva o sull'ammontare dei crediti eventualmente maturati e/o maturandi.

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- b) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso si verificano molteplici segnalazioni di incidenti, avvisi di sicurezza, reclami che coinvolgono i dispositivi medici oggetto di fornitura, tali da compromettere il normale svolgimento delle attività cliniche in sicurezza;
- f) qualora la mancata consegna totale o parziale o le carenze nell'esecuzione della fornitura si siano verificate più di una volta e in caso di decorrenza del termine massimo stabilito in contratto per la sostituzione del prodotto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

ART. 10 - CONTRATTO

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per le controversie che non potranno venire risolte in via amichevole è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 12 - CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente dichiarato o contenuto nel presente Capitolato, valgono le "Condizioni Generali di Contratto" visionabili sul sito aziendale, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.